

Start up resistenti ai fallimenti

Pagina a cura
di LUCIANO DE ANGELIS

Liquidazione sospesa per le società start up che producono perdite tali da erodere il capitale sociale minimo per oltre un terzo. E, in ogni caso, esclusione dalla legge fallimentare con sottoposizione al procedimento per la composizione delle crisi per sovraindebitamento.

Sono due delle numerose deroghe al diritto societario e fallimentare previste dal decreto sviluppo esaminato giovedì scorso dal consiglio dei ministri per le società definite start up innovative. Queste ultime si connoteranno, oltre che per le partecipazioni di maggioranza detenute da persone fisiche, per il non superamento di 5 milioni di euro di fatturato, per l'inammissibilità a distribuire utili per un quadriennio.

Le disposizioni in tema di perdite. Il rinvio della copertura delle perdite, come si legge nella relazione ministeriale di accompagnamento, consente alle imprese start up «di completare l'avvio e di rientrare fisiologicamente dalle perdite maturate nelle primissime fasi di vita della società, perseguendo al contempo l'obiettivo di snellimento procedurale nel periodo iniziale dell'attività».

Due le misure previste, mutate per certi versi dalla recente riforma fallimentare del concordato in continuità e accordi di ristrutturazione, seppur sulla base di ben diversi presupposti (nuovo art. 182-sexies l.f.).

La prima riguarda le srl e le spa, nelle quali quando la perdita risulta superiore a un terzo del capitale, proroga di

Esempio dilazione perdite

Es.: spa costituita il 2 gennaio 2013 con capitale sociale 120.000 euro. Perdita 2013: 50.000 (Capitale sociale ridotto al di sotto del minimo con perdita superiore ad 1/3)

Spa ordinaria

L'assemblea 2014 che approva il bilancio di esercizio dovrà provvedere a:

1. Ricapitalizzazione (per un ammontare almeno pari alla perdita)
2. Trasformazione regressiva della spa in srl
3. Liquidazione della società

Spa start up

L'assemblea 2014 che approva il bilancio non è chiamata ad alcun provvedimento. L'assemblea 2015 di approvazione dovrà provvedere a:

1. Ricapitalizzazione (per un ammontare almeno pari alla perdita)
2. Trasformazione regressiva della spa in srl
3. Liquidazione della società

un anno i termini previsti dagli artt. 2482-bis c.c. (comma quarto) e 2446 c.c. (comma secondo), perché la perdita sia ridotta a meno di un terzo. In altri termini, la società avrà due esercizi e non soltanto uno per poter ridurre la perdita ad ammontare inferiore al terzo del capitale e quindi ottenere tale risultato entro l'approvazione del secondo bilancio successivo rispetto a quello in cui la perdita si manifesta.

La seconda si rivolge anche alle coop. A riguardo, viene previsto in merito alle società di capitali che, nei casi di perdita ex artt. 2447 e 2482-ter, l'assemblea convocata dagli amministratori a seguito delle perdite di oltre un terzo del capitale (e che riduca lo stesso al di sotto del minimo legale) possa deliberare (in alternativa alla immediata reintegrazione dello stesso, ma si ritiene anche in alternativa alla eventuale trasformazione regressiva) di rinviare tale de-

cisione all'esercizio successivo. Per tale periodo non opererà, peraltro, l'obbligo di porre la società in liquidazione. Tale sospensione degli obblighi di liquidazione riguarderà anche le coop che, ai sensi dell'art. 2545-duodecies c.c. abbiano completamente perso il capitale sociale.

Composizione e gestione della crisi.

Le società vengono, poi, escluse in caso di crisi, dalle procedure fallimentari di cui al dlgs 267/42 e assoggettate alla procedura «soft» per la composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27/1/2012 n. 3 e successive modificazioni. Si tratta, come noto, di un nuovo strumento che consente un accordo di ristrutturazione del debito con i creditori nell'ambito di una procedura di composizione negoziale della crisi. L'obiettivo perseguito, come si legge nella relazione di accompagnamento «... è quello di contrarre

i tempi della liquidazione giudiziale della start up in crisi, approntando un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dalla legge fallimentare fondato non sulla perdita di capacità dell'imprenditore ma, piuttosto, sulla mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali. Si vuole impedire che lo start upper si veda in qualche modo limitare la possibilità di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale alternativo.

Si prevede, inoltre che una volta decorsi 12 mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della procedura, i dati relativi ai soci della start up innovativa non siano più accessibili al pubblico ma, esclusivamente, all'autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza».

Le particolari norme in tema di srl.

Una serie di deroghe alle norme ordinarie in tema di srl vengono previste per le società innovative costituite sotto questa forma.

- **Categorie particolari di quote.** Oltre ai diritti particolari previsti dall'art. 2468 c.c. (quote attribuite in misura diversa dai conferimenti, con particolari diritti in tema di amministrazione o di distribuzione degli utili). Potranno, per esempio, essere create quote postergate rispetto alla partecipazione alle perdite, quote privilegiate in sede di liquidazione, e così via.

- **Quote senza diritto di voto o con voto non proporzionale.** Attraverso l'atto costitutivo si possono, poi, creare categorie di azioni modellate sulle azioni particolari di cui all'art. 2351 c.c.. Quindi sarà possibile, in deroga al comma 5° dell'art. 2479 c.c. che la start up emet-

ta quote senza diritto di voto, con voto non proporzionale alla partecipazione detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti (es. nomina degli amministratori) o subordinati al verificarsi di determinate condizioni (es. produzione di utili).

- **Acquisto di quote proprie.** Sempre in tema di srl, viene poi derogato l'art. 2474 che inibisce alla società l'acquisizione di quote proprie. Nel decreto viene, infatti, previsto che qualora tali acquisti siano finalizzati a piani di incentivazione a favore di dipendenti, collaboratori, amministratori e prestatori di opere e servizi anche professionali essi siano ammissibili in capo alla società. In pratica le quote in portafoglio della società sarebbero finalizzate alla partecipazione all'azienda dei prestatori di lavoro a vario titolo.

- **Vendite delle quote online.** Con ulteriore deroga all'art. 2468, comma 1, c.c. si rende ammissibile che le quote di partecipazione in start up innovative costituite in forma di srl possano essere oggetto di offerta al pubblico, anche attraverso portali per la raccolta di capitali.

- **Strumenti finanziari.** Nell'atto costitutivo delle srl start up, sarà ammesso prevedere, a seguito dell'apporto da parte di soci o di terzi anche di opere e servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali ed amministrativi escluso il diritto di voto in assemblea.

Decorso il quadriennio che qualifica la società come start up nella forma di srl, le quote di partecipazione sottoscritte e gli strumenti partecipativi emessi mantengono la loro efficacia